

Per una filosofia della rappresentanza

Gianluca Tracuzzi

Lum Giuseppe Degennaro

Abstract: For a Philosophy of Representation

The ambition of this contribution is trying to investigate the most obvious contradiction of representation, which can be found in the attempts to make coexist its concept of real logical structure with the virtual legal regulation – outdated (social contract) or current (prohibition of mandate imperative) – with which, deliberately, the physiological plurality of the *éndoxa* continues to be circumscribed.

Keywords: Philosophy, Representation, Responsibility.

Sommario: 1. I tipi di rappresentanza. – 2. Il binomio situazione-rapporto. – 3. La teoria dualistica del mandato. – 4. La teoria monista dell'interpretazione. – 5. Rappresentanza giuridica e rappresentanza politica: il diverso e il comune. – 6. Il libero mandato parlamentare. – 7. Rappresentanza e responsabilità.

1. I tipi di rappresentanza

Con il verbo *rappresentare* – da intendersi come *far diventare presente* (“qui ed ora”¹) – si è soliti indicare quattro *attività* esistenziali², peraltro non esclusivamente rinvenibili nelle sfere – *diverse* ma *comuni*, si vedrà più oltre – della politica (ad es. i rappresentanti diplomatici) e del diritto (ad es. art. 87 Cost.³): *a) riprodurre*, ossia

¹ L'espressione “qui ed ora” “indica il fatto che si realizza qualcosa che altrimenti non accadrebbe”. Così G. Leibholz, *Das Wesen der Repräsentation und der Gestaltwandel der Demokratie im 20. Jahrhundert*, trad. it., Giuffrè, Milano, 1989, p. 85 (nota 7).

² Secondo Schmitt “la rappresentanza non è né un fatto normativo, né un processo, né una procedura, ma qualcosa di esistenziale”. Così C. Schmitt, *Dottrina della Costituzione*, trad. it., Giuffrè, Milano, 1984, p. 277.

³ Si riporta per memoria: “Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e *rappresenta* l'unità nazionale”.

⁴ A tal proposito va ricordato che, in passato, si è sovente registrata in dottrina la tentazione di negare una connotazione giuridica all'istituto della rappresentanza politica. Cfr., ad esempio, S. Foderaro, *La rappresentanza politica nella fase odierna del diritto costituzionale italiano*, Rodrigo, Roma, 1941, pp. 62 ss., secondo cui ciò che distingue la rappresentanza politica da quella giuridica è la

raffigurare aspetti concreti della realtà con il tramite di figure e segni (ad es. in un quadro), o anche mediante ricostruzioni sceniche (ad es. in un film), con l'intento *strumentale* di stimolare ulteriori osservazioni e operazioni. In perfetta conformità con ciò che la dottrina tedesca chiama *Darstellung*: raffigurazione come *illustrazione*, ma anche come *esposizione*, *interpretazione* o *recita*⁵; *b) simboleggiare*, ossia richiamare un concetto *astratto* dotato di autonoma esistenza – ad es. una colomba bianca – per enunciarne uno nuovo (pur sempre delimitato) – ad es. la pace – in osservanza della necessaria *duplicità*, che è carattere intrinseco di ogni rappresentazione⁶; *c) manifestare*, ossia rendere *percepibile* qualcosa di già esistente – o perfino presente – attraverso un'attività del rappresentante che pone in evidenza a terzi – esclusivamente attraverso la sua opera – il rappresentato. In questo caso occorre subito mettere in guardia in ordine al rischio di idealizzare l'*unicità* del soggetto rappresentante, con una potenziale trasformazione della manifestazione in creazione dell'*auto-proclamatosi* protagonista⁷; *d) sostituire*, ossia – come ricorda Hanna Pitkin⁸ – *agire (acting for)* o *stare (standing for)* per conto di uno o più soggetti⁹.

Ne consegue la distinzione in quattro possibili *tipi* di rappresentanza: *i) descrittiva*, *ii) simbolica*, *iii) degli interessi* e *iv) ascrittiva*. I primi due interessano il campo artistico-figurativo o drammatico, i restanti quello politico-giuridico.

Tuttavia, va precisato che mentre possiamo facilmente far corrispondere la funzione *descrittiva* all'attività del *riprodurre*, quella *simbolica* al *simboleggiare* e

necessaria rispondenza della prima ai fermenti sociali. *Contra*, tra gli altri, S. Romano, *Principi di diritto costituzionale generale*, Giuffrè, Milano, 1945, p. 166. Tuttavia, pare preferibile intendere il termine *politica* come “la concreta attitudine a cogliere, di volta in volta, ciò che conviene, ciò che è opportuno, ciò che è necessario per la vita equilibrata della comunità. Tale intelligenza, inesauribile nella varietà delle sue manifestazioni e inesausta nella sua attualità dialettica, si esplica operativamente mediante quelle che potremmo indicare come le scienze politiche; le scienze cioè che hanno la funzione specifica di ricondurre ad unità la molteplicità dei singoli casi, in termini operativi e secondo misure particolari. Sono queste la giurisprudenza, che unifica mediante la norma; la strategia, che unifica mediante la forza; l'economia, che unifica mediante il vantaggio; la retorica, che unifica mediante il convincimento [...]. Il complesso di questi processi di unificazione costituisce l'apparato istituzionale della comunità: lo Stato”. Così F. Gentile, voce “Politica (filosofia del diritto)”, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIV, Giuffrè, Milano, 1985, p. 72.

⁵ Cfr. M.M. Fracanzani, *Il problema della rappresentanza nella dottrina dello Stato*, Cedam, Padova, 2000, p. 32.

⁶ Cfr. D. Nocilla, L. Ciaurro, voce “Rappresentanza politica”, in *Enciclopedia del diritto*, XXXVIII, Giuffrè, Milano, 1987, p. 545 (nota 13).

⁷ Cfr. M.M. Fracanzani, *op. cit.*, p. 38.

⁸ Cfr. H.F. Pitkin, *The Concept of Representation*, University of California press, Berkeley, 1967, pp. 112 ss.

⁹ In definitiva, secondo Maurizio Cotta, è possibile distinguere tra “*a*) significati che si riferiscono ad una dimensione di *azione* – il rappresentare è un agire secondo determinati canoni di comportamento; *b*) significati che rimandano invece ad una dimensione di *riproduzione* di proprietà e peculiarità esistenziali – rappresentare è possedere certe caratteristiche che rispecchiano o evocano quelle dei soggetti od oggetti rappresentati”. Così M. Cotta, voce “Rappresentanza politica”, in *Dizionario di politica*, Utet, Torino, 1976, p. 841.

quella *ascriviva* al *sostituire*, non pare invece esserci una perfetta identità tra il *manifestare* e la rappresentanza *degli interessi*, non essendo possibile circoscrivere nell'attività della prima le "funzioni diversificate"¹⁰ di quest'ultima.

In altri termini, la rappresentanza *degli interessi* può coinvolgere anche attività *simboliche*, di *riproduzione* e di *sostituzione*, sicché può concludersi che le quattro *funzioni* non aderiscono del tutto – e ciò rivela, sul tema, un primo evidente problema – ai *tipi* di rappresentanza che sono stati elaborati in dottrina.

2. Il binomio situazione-rapporto

In ogni forma di rappresentanza non deve esserci soltanto una relazione – evidente o, come si diceva, anche solo ideale – tra il *rappresentato* e il *rappresentante*¹¹, poiché tale rapporto necessita sempre della *situazione rappresentativa*, vale a dire del "modo sotto il quale il rappresentante appare"¹². Quest'ultima sembra emergere, con maggiore nitidezza, nella rappresentanza *descrittiva*, così come in quella *simbolica*, mentre il rapporto primeggia nella rappresentanza *degli interessi* e in quella *ascriviva*; ma il vero è che occorre sempre ragionare muovendo dalla necessaria coesistenza dei due termini¹³, da intendersi, pertanto, come le due diverse facce della medesima medaglia.

Secondo alcuni¹⁴ – vigendo un'autonomia discrezionale – bisognerebbe svincolare il rappresentante dal rapporto di gestione con il rappresentato, privilegiando una relazione *bilaterale* con il terzo; per altri¹⁵, al contrario, tale rapporto resta imprescindibile, trattandosi di una relazione *trilaterale* dove gli interessi del rappresentato devono essere sempre intesi come dominanti.

Nel diritto positivo possiamo rinvenire conferme, in un senso e nell'altro: il potere del rappresentante, ad esempio, risulta favorito nell'articolo 1389 del Codice civile, laddove si ricorda che "per la validità del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacità di intendere e di volere"; ma nello stesso articolo, da un più attento esame, è anche contenuta una esaltazione del

¹⁰ Cfr. D. Nocilla, L. Ciaurro, *op. cit.*, p. 545 (nota 15).

¹¹ Sul punto cfr., tra gli altri, C. Mortati, *Istituzioni di diritto pubblico*, I, Cedam, Padova, 1975, p. 423.

¹² Così D. Nocilla, L. Ciaurro, *op. cit.*, p. 547.

¹³ Cfr. D. Nocilla, "Situazione rappresentativa e rapporto nel diritto positivo e nella prospettiva di riforma della rappresentanza politica", in *Archivio giuridico*, 201 (1990), n. 0, pp. 87 ss.

¹⁴ Cfr. F. Ferrara, *Della simulazione dei negozi giuridici*, Soc. ed. libraria, Milano, 1913, p. 215 e ss.; L. Barassi, *Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, I, Soc. ed. libraria, Milano, 1915, pp. 274 ss.; L. Mosco, *La rappresentanza volontaria nel diritto privato*, Jovene, Napoli, 1961, pp. 136 ss.

¹⁵ "[...] è innegabile la stretta dipendenza da cui sono legati i rapporti di gestione e la rappresentanza, dal punto di vista genetico e da quello teleologico; dipendenza che bisogna tener sempre presente nello studio dei qualsivoglia aspetti del rapporto rappresentativo, e che invece assai spesso viene trascurata dagli scrittori". Così S. Pugliatti, *Il conflitto di interessi tra principale e rappresentante*, in *Studi sulla rappresentanza*, Giuffrè, Milano, 1965, pp. 53 ss.

rapporto allorquando, sempre per la validità del contratto, si ritiene necessaria la capacità legale del rappresentato.

E ancora. Nell'articolo 1390 del Codice civile se, da una parte, si stabilisce che "il contratto è annullabile se è viziata la volontà del rappresentante", si aggiunge, dall'altra, che quando "il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto è annullabile solo se era viziata la volontà di questo"¹⁶.

In definitiva, potrà dirsi che nella rappresentanza giuridica la *situazione* del rappresentante prevale sul *rapporto* con il rappresentato, ma gli interessi di quest'ultimo costituiscono un decisivo freno all'attività espletata dal primo¹⁷.

La distinzione platonica, introdotta nel *Sofista*¹⁸, tra *eikón* e *phántasma* – come è stato bene osservato¹⁹ – può offrire ulteriori spunti di riflessione per tentare di cogliere l'essenza del problema. L'*eikón* è rappresentazione – mai pura identità – del modello, da cui consapevolmente dipende (ad es. il sovrano rappresenta il popolo); il *phántasma* è invece l'apparenza²⁰ che, rivendicando una fuorviante autosufficienza, pretende di sostituirsi a ciò che dovrebbe rappresentare (ad es. il parlamento che si spaccia per nazione)²¹.

Ora, quello che conta – ai nostri fini – non è allora tanto la maggiore somiglianza al modello, quanto "la fedeltà alla propria natura di immagine"²². Ciò a dire che nella rappresentanza deve essere comunque possibile la distinzione di due diverse volontà, del rappresentante e del rappresentato (ad es. il parlamento non è la nazione, né il sovrano è il popolo), ma l'una non deve mostrarsi avulsa o contraria (*phántasma*) rispetto all'altra.

3. La teoria dualistica del mandato

Ai sensi dell'articolo 1703 del Codice civile "il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra", quindi in perfetta aderenza con la struttura dualistica della rappresentanza: il mandante è il rappresentato, il mandatario il rappresentante. Il primo *incarica* il mandatario per l'espletamento di uno o più atti giuridici, il secondo *riceve* le istruzioni del mandante e si prodiga per la loro concreta esecuzione.

Diversi i nodi problematici, a ben vedere non ancora del tutto sciolti dal dibattito dottrinale: il mandante deve fornire al mandatario indicazioni precise e

¹⁶ Per questi ed altri esempi, cfr. D. Nocilla, L. Ciaurro, *op. cit.*, pp. 548-549 (nota 30).

¹⁷ Cfr. U. Natoli, *La rappresentanza*, Giuffrè, Milano, 1977, p. 49.

¹⁸ Cfr. Platone, "Sophista", 235 d), in Id., *Tutte le opere*, Bompiani, Milano, 1991, pp. 281-282.

¹⁹ Cfr. M.M. Fracanzani, *op. cit.*, pp. 39-42.

²⁰ Per cogliere la critica della rappresentanza come finzione, cfr. H. Kelsen, *La democrazia*, trad. it., Il Mulino, Bologna, 1984, pp. 69-70.

²¹ Pur non riconoscendone la radice platonica, anche Gadamer propone una differenziazione tra l'immagine originale (*Urbild*) e l'immagine come copia (*Abbild*). Cfr. H.G. Gadamer, *Verità e metodo*, trad. it., Bompiani, Milano, 1983, pp. 191 ss.

²² Così M.M. Fracanzani, *op. cit.*, p. 41.

vincolanti, o solo generiche e facoltative? E il mandatario, d'altro canto, deve rispettare i dettami del mandante anche se *in itinere* si accorge che finisce per danneggiarne gli interessi o, per converso, può favorirne gli interessi pur andando contro la sua volontà?

Si è detto che la volontà di un soggetto – salvo “buone ragioni” – corrisponde ai suoi interessi, ma la mancanza di un criterio oggettivo per decifrare una “buona ragione” rischierebbe di aprire un fronte assai pericoloso, consentendo al mandatario di violare arbitrariamente i dettami ricevuti dal mandante. Così, nei casi dubbi, sarà la volontà esplicita del rappresentato a dover sempre prevalere, rispetto alle possibili interpretazioni degli interessi del rappresentante. Se così non fosse il rappresentato-mandante – per quanto detto – diverrebbe *fantasma* del rappresentante-mandatario²³.

Invero nel mandato, delle volte, vi è la tentazione di soffocare la dualità – “nocciolo duro”²⁴ di ogni forma di rappresentanza – spostando l'attenzione sulla pretesa *unicità* di uno dei due termini, con l'evidente intento di promuovere una prospettiva *geometrica* del diritto e dello Stato che – “avendo optato per un sapere che non ‘tenta le essenze’, accontentandosi dell'immediato ‘operare’”²⁵ – non sa procedere se non *virtualmente*. Nel mandato con procura si *finge* che la volontà degli effetti sia soltanto del rappresentato, mentre in quello senza procura che sia solo del rappresentante.

La finzione diventa ancora più stridente considerando la distinzione tra le due possibili figure di mandante. Altro è proporre al mandatario un ampio ventaglio di soluzioni. Altro è imporne una sola. Sicché, in un caso, la volontà *astratta* del mandante si combina con quella *concreta* del mandatario, quest'ultima indispensabile quanto la prima; mentre, nell'altro, il rappresentante si riduce a un *nuncius*, o mero strumento di trasmissione del volere del rappresentato, facendo dissolvere ogni possibile forma di rappresentanza²⁶.

4. La teoria monista dell'interpretazione

Alla teoria del mandato, di matrice privatistica, si contrappone quella, invece essenzialmente appartenente al campo del diritto pubblico, dell'interpretazione.

L'una – come visto – muove dal riconoscimento inderogabile di due soggetti; l'altra ammette unicamente la figura del rappresentante, inteso come il solo possibile *interprete* di volontà e/o interessi. Ragion per cui, attraverso un efficace parallelismo con il rapporto che intercorre tra *tutore* e *incapace*, potrà dirsi che il rappresentato viene qui completamente assorbito dal rappresentante che, in quanto

²³ *Ivi*, p. 68.

²⁴ *Ivi*, p. 61.

²⁵ Così F. Gentile, *Ordinamento giuridico. Tra virtualità e realtà*, Cedam, Padova, 2001, p. 31.

²⁶ Per un completo approfondimento, cfr. M.M. Fracanzani, *op. cit.*, pp. 68-69.

dominus indiscusso, finisce per assumere i caratteri propri del sovrano²⁷, cioè colui che – secondo una *semperverde* definizione – “nulla riceve dagli altri e non dipende che dalla sua spada”²⁸. Perciò la volontà – geneticamente *irregolare* – del sovrano, anche quando diviene Stato, mantiene la sua peculiare struttura *partigiana*, quindi clandestina²⁹ e “sciolta da regole universali”³⁰.

L’*incipit* della predetta teoria – al di là delle fisiologiche differenze d’impostazione operativa rinvenibili nell’esperienza politico-giuridica – coincide con un protocollo convenzionale che, per atteggiarsi a *rivelazione*, deve sapersi mascherare da realtà percepibile. Insomma, un’*ipotesi* – si pensi allo stato di natura di hobbesiana memoria, da intendersi come un “non-ordine oggettivo”³¹ – che si tende (quasi) sempre a storicizzare³² e, di conseguenza, a presentare come il problema che solo il rappresentante-sovrano potrà concretamente risolvere mediante un – tanto rassicurante, quanto semplificato – meccanismo assicurativo³³.

Per assumere la qualifica di rappresentante si deve dimostrare di saper alzare il velario su di un aspetto essenziale della realtà, che la collettività rappresentata non è in grado di cogliere autonomamente, né tantomeno di risolvere nelle sue oggettive complicità; ma il preteso interesse generale è, ancora una volta, solo *finzione* che viene strategicamente tarata sull’*obiettivo operativo* che si è deciso, unilateralmente, di perseguire e che il cittadino-rappresentato dovrà limitarsi a riconoscere come prevalente rispetto ai suoi interessi particolari³⁴.

5. Rappresentanza giuridica e rappresentanza politica: il diverso e il comune

La politica, come già accennato, è stata qui intesa come un’attitudine capace di cogliere ciò che è opportuno per la vita equilibrata della comunità. Invero le scienze

²⁷ *Ivi*, pp. 71-73.

²⁸ Così J. Bodin, *Les six livres de la République*, Jacques du Puyslibro, Paris, 1586, I, cap. VIII, come ricorda Gentile, secondo cui questa definizione può essere considerata “valevole per ogni tipo di sovranità”. Così F. Gentile, *Filosofia del diritto. Le lezioni del quarantesimo anno raccolte dagli allievi*, Cedam, Padova, 2006, p. 33.

²⁹ Cfr. C. Schmitt, *Teoria del partigiano. Note complementari al concetto di politico*, trad. it., Il saggiaiore, Milano, 1981.

³⁰ Così F. Gentile, *Intelligenza politica e ragion di stato*, Giuffrè, Milano, 1984, p. 99.

³¹ Così F. Gentile, *Ordinamento giuridico*, cit., p. 15.

³² Va detto che soltanto Rousseau esplicita chiaramente il valore astratto e convenzionale dello stato di natura, “in polemica con tutti i geometri del diritto precedenti, i quali erano caduti nella tentazione di dare una rappresentazione storicizzata dell’uomo dello stato di natura, come se fosse l’uomo delle caverne, nell’ottica del mito del buon selvaggio”. Così F. Gentile, *Filosofia del diritto*, cit., p. 72.

³³ Cfr. F. Gentile, *Legalità giustizia giustificazione. Sul ruolo della filosofia del diritto nella formazione del giurista*, Esi, Napoli, 2008, p. 54.

³⁴ Considera l’interesse generale una nozione vaga E. Giraud, *La crise de la démocratie et les réformes nécessaires du pouvoir législatif*, Giard, Paris, 1952, p. 12. Qualche dubbio viene sollevato anche da N. Bobbio, *Il futuro della democrazia*, Einaudi, Torino, 1984, p. 130.

politiche – tra cui è possibile annoverare anche quella giuridica – hanno la precisa funzione di ricondurre ad *unità* la *molteplicità* dei singoli casi³⁵.

Ora, nel comune *genus* della rappresentanza sono evidentemente rinvenibili diverse *species*, tra cui proprio quella giuridica e quella politica. Si tratta allora di individuare gli elementi *comuni* nelle predette *differenti* specifiche aggettivali, per tentare di dimostrare l'esistenza di un concetto unitario di rappresentanza.

Iniziamo dalle *differenze*. Nella *rappresentanza giuridica* i) ci si riferisce sempre a due soggetti *determinati* o, almeno, *determinabili*; ii) qualunque soggetto (persona fisica, organizzazione personificata o anche Stato) può assumere le vesti sia del *rappresentante* che del *rappresentato*; iii) il rappresentante deve sempre agire *in nome e per conto* del rappresentato; invero l'assenza del primo elemento – *in nome* – andrebbe ad integrare altre figure giuridiche (lecite e non), mentre la mancanza del secondo – *per conto* – finirebbe per determinare la fattispecie del rappresentante infedele.

Nella *rappresentanza politica* i) il rappresentante rappresenta un *gruppo*, inteso unicamente nel suo insieme, poiché i singoli componenti non risultano determinabili con precisione; ii) il rappresentante non spende il *nome* di nessuno, come sembrerebbe confermare il divieto di mandato imperativo; iii) il perseguimento degli interessi dei rappresentati non risulta controllabile attraverso dei parametri oggettivi³⁶.

Emerge così sullo sfondo il tema, assai spinoso, della non sempre facile individuazione del soggetto rappresentato. Nella rappresentanza giuridica – come visto – si dichiara essere determinato o, comunque, successivamente determinabile; in quella politica, viceversa, non personificato e, nemmeno, personificabile. Con un conseguente problema – che contamina tanto il diritto (indirettamente) quanto la politica (direttamente) – in ordine ai profili di *responsabilità* del rappresentante che sembrano ri-portare alle auto-suggestioni³⁷ roussoniane³⁸ – o, anche, del realismo scandinavo³⁹ – e, più in generale, alla categoria della *virtualità* su cui ha tanto insistito – segnalandone puntualmente i pericoli – il pensiero giusfilosofico di Francesco Gentile⁴⁰. Pertanto, il paradigma della *situazione* – se retto da un (solo)

³⁵ Cfr. nota 4, § 1.

³⁶ Cfr. G.U. Rescigno, “Alcune note sulla rappresentanza politica”, in *Politica del diritto*, 26 (1995), n. 4, pp. 543-560. Non a caso, secondo la Arendt, la rappresentanza politica finisce per mostrarsi “profondamente anti-politica”, come ricostruisce P.B. Helzel, “Le ‘aporie’ della rappresentanza nella teoria politica di Hannah Arendt”, in Aa.Vv., *Autorità e rappresentanza*, a cura di G.P. Calabrò, P.B. Helzel, Ed. scient. calab., Rende, 2011, pp. 51-86.

³⁷ In questo caso “il rapporto di rappresentanza sta tutto e solamente nella testa dei soggetti di tale rapporto (esiste se e finché esiste nella loro testa)”. Così G.U. Rescigno, *op. cit.*, pp. 548-549.

³⁸ Con le quali si trasforma “l'immagine che l'uomo ha del potere che lo costringe, nelle forme dell'auto-costrizione, che non pesa, e rende liberi”. Così F. Gentile, *Filosofia del diritto*, cit., p. 77.

³⁹ Per una disamina del pensiero di Hägerström, Ross ed Olivecrona, cfr. E. Pattaro, *Lineamenti per una teoria del diritto*, Clueb, Bologna, 1985, *passim*.

⁴⁰ Cfr., su tutti, F. Gentile, *Politica aut/et statistica. Prolegomeni di una teoria generale dell'ordinamento politico*, Giuffrè, Milano, 2003, *passim*.

apparente convincimento sul ruolo delle parti, in cui una mai dimostrata somiglianza di volontà rende inessenziale ogni trasmissione di intenti dal rappresentato al rappresentante – pur svolgendo, con diligenza, la funzione di *giustificare* il potere sovrano, non riesce a sfuggire al suo destino autodistruttivo⁴¹ come, del resto, la storia politico-giuridica non ha mai smesso di raccontare.

A questo punto occorre allora ricercare gli elementi *comuni* nelle diverse *species* qui appena abbozzate senza, però, precipitare nella tentazione di rinchiudere i loro elementi peculiari nell'angusto recinto di una qualsivoglia visione ideologica⁴². Infatti, da un più attento esame, *i*) la spendita del nome non sembra riguardare soltanto la rappresentanza giuridica, giacché il rappresentante politico, in quanto eletto, potrà pur generare atti giuridicamente rilevanti *in nome* del rappresentato; *ii*) sia nella rappresentazione giuridica che in quella politica, se il rappresentante non agirà *per conto* del rappresentato si finirà per configurare una procura infedele⁴³; *iii*) non solo nella politica, ma anche in quella giuridica, non tutti possono assumere il ruolo di rappresentante. Nel diritto privato, ad esempio, l'incapace è necessariamente e solo rappresentato.

Stando così le cose – “avvalendosi della buona regola *dialettica*, di cui si legge nel *Politico* di Platone”⁴⁴ – crediamo possa considerarsi dimostrato che le *differenze* che caratterizzano le *species* qui considerate – politica e giuridica – nascondono, ma non possono escludere, le *somiglianze* che delineano un *genus* – la rappresentanza, appunto – nella cui essenza finiranno inevitabilmente raccolte.

6. Il libero mandato parlamentare

La struttura, geneticamente dualista, della rappresentanza viene messa in crisi, soprattutto, dall'indipendenza dell'eletto – peraltro riconosciuta da pressoché tutte le Carte costituzionali – rispetto ai suoi elettori.

La genesi del cosiddetto libero mandato affonda le sue radici in due prospettive contrapposte. Secondo la teoria *continuista* il germe dell'istituto è

⁴¹ Cfr. M.M. Fracanzani, *op. cit.*, p. 280.

⁴² Per cogliere i pericoli della struttura ideologica si veda, almeno, F. Gentile, *Filosofia del diritto*, cit., pp. 150-159. *Contra* N. Irti, *La tenaglia. In difesa dell'ideologia politica*, Laterza, Roma-Bari, 2008.

⁴³ “Che poi, nell'ambito politico, l'eletto possa impunemente agire da *falsus procurator* è dovuto alla circostanza che sia istituzionalmente irresponsabile per quanto da lui compiuto (in quanto partecipe della sovranità, come si è detto), ma questo è proprio il punto che si vuole stigmatizzare, cioè la conseguenza dell'introduzione nell'ordinamento positivo del divieto di mandato imperativo. Dacché non può essere posto come giustificazione dell'assunto, pena una palese petizione di principio. In altri termini, l'irresponsabilità – come preteso tratto caratteristico – è frutto unicamente del divieto di mandato imperativo, ben potendo essere concepita la rappresentanza come storicamente si è verificato fino al 1789”. Così M.M. Fracanzani, *op. cit.*, pp. 274-275.

⁴⁴ Così F. Gentile, *Ordinamento giuridico*, cit., pp. 33-34.

rinvenibile nell'epoca medioevale⁴⁵; per quella *discontinuista*, diversamente, nella fase prerivoluzionaria dell'illuminismo⁴⁶. In entrambi i casi sono riscontrabili interessanti spunti di riflessione⁴⁷, a seconda che s'intenda indagare il fenomeno dal punto di vista *i*) della storia parlamentare, *ii*) della sociologia politica, *iii*) della sociologia generale, *iv*) del realismo politico o, ancora, *v*) della teoresi costituzionale.

Più precisamente, nel libero mandato può porsi l'accento o *i*) sul tema dell'*efficienza* dell'organo deliberante, o *ii*) sulla pretesa *indipendenza* di una emergente classe politica, o *iii*) sulla presunta *comunanza di interessi* sociali, o *iv*) sulla necessaria *libera interpretazione* del corpo legislativo o, infine, *v*) sull'esercizio di un *diritto-dovere* del rappresentante sancito dall'articolo 67 della Costituzione⁴⁸.

Tuttavia, al di là della visuale scelta, si riscontra un potenziale sbilanciamento dell'alterità *situazione-rapporto*, onde l'esclusivo dominio dell'eletto – supportato dalla solita finzione – potrebbe generare forme patologiche di rappresentanza. Insomma, da una parte gli elettori che, anche nel linguaggio comune, si è soliti definire il *paese reale*; dall'altra gli eletti, o *paese legale*. Il punto è che, attraverso un rovesciamento di ruoli, all'*eikón* – rappresentazione del modello – si sostituisce, una volta ancora, l'apparenza del *phántasma*: “non è l'immagine che somiglia alla realtà, ma è l'immagine a plasmare la realtà sulla propria figura”⁴⁹.

Quando prevale la *situazione* di potere del rappresentante, si è soliti richiamare essenzialmente tre teorie – ideologicamente intrecciate tra loro – a crescente gradazione di stampo geometrico. La più moderata, di matrice liberale, considera il popolo (o la nazione) un concetto *astratto*, in nome del quale i rappresentanti – eletti (perché emergenti come migliori) e dotati di potere decisionale – agiscono in autonomia; una seconda teoria, di matrice conservatrice, esalta la figura del monarca assoluto – rispetto agli altri Organi coinvolgibili – per la sua indiscutibile capacità di rappresentare la *totalità* dello Stato; la più estrema – propria dei totalitarismi – promuove, infine, una completa *indipendenza* dal momento elettivo che, anche laddove previsto, viene fortemente depotenziato nella sua essenza⁵⁰.

Al di là delle diversità tratteggiate, diremo allora che il “processo mimetico”⁵¹ con cui il sovrano si atteggia a rappresentante – mortificando il ruolo dei

⁴⁵ Per una efficace ricostruzione sul punto, cfr. P.B. Helzel, “I ‘limiti’ della rappresentanza”, in Aa.Vv., *Rappresentare chi e che cosa nel terzo millennio. Crisi, vicende e trasformazioni del mandato elettorale*, Aracne, Roma, 2015, pp. 208-211.

⁴⁶ Cfr. S. Furlani, voce “Rappresentanza politica”, in *Novissimo Digesto Italiano*, XIV, Utet, Torino, 1967, p. 871 e ss.

⁴⁷ Cfr. N. Zanon, *Il libero mandato parlamentare. Saggio critico sull'articolo 67 della Costituzione*, Giuffrè, Milano, 1991, p. 74.

⁴⁸ Per un completo approfondimento, cfr. M.M. Fracanzani, *op. cit.*, pp. 287 ss.

⁴⁹ *Ivi*, p. 292.

⁵⁰ Cfr. D. Nocilla, L. Ciaurro, *op. cit.*, pp. 556-561.

⁵¹ Cfr. M.M. Fracanzani, *op. cit.*, p. 421.

rappresentati – intorbidisce le acque della struttura dualista della rappresentanza. L’aggiunta del divieto di mandato imperativo⁵² – considerato, acriticamente, garanzia di stabilità e di pura identità con il corpo elettorale – non fa che sancire il formale riconoscimento di questo sterile dominio anche da parte del diritto positivo.

Quando prevale il *rapporto*, all’inverso, la rappresentanza viene assimilata alla democrazia diretta, sicché l’eletto dovrà rispecchiare gli interessi degli elettori. Anche in questo caso sono rinvenibili tre correnti di pensiero che muovono *ora* dal periodo giacobino, *ora* dalla scuola pluralista, *ora* dall’assunto del necessario legame tra rappresentanza politica e momento elettivo. Nel primo caso “la sovranità risiede nel popolo”⁵³ e “nessuna frazione del popolo può esercitare il potere del popolo intero”⁵⁴; nel secondo l’eletto potrà dirsi *responsivo*, allorquando il suo operato risulti in armonia con i *desiderata* degli elettori⁵⁵; nel terzo è il primato dell’elezione ad assicurare l’attuazione della reale volontà dei rappresentati⁵⁶.

La tendenza intuitiva di favorire il *rapporto* rispetto alla *situazione* finisce, presto o tardi, per scontrarsi con il dogma dell’*unicità* – cioè dell’impossibilità di riconoscere altro da sé – del potere sovrano – questa volta inteso, invece, come sezionabile in tante parti uguali quanti sono i cittadini – che, attraverso la forte influenza dell’ideologia liberale, ha sempre definito i parlamentari come rappresentanti del popolo intero (o di tutta la nazione) con conseguenti problemi sia di natura logica che pratica⁵⁷.

7. Rappresentanza e responsabilità

Se la rappresentanza di diritto privato⁵⁸ – ancorandosi alla tradizione della giurisprudenza romana – risulta fedele ad una struttura strettamente dualista, quella

⁵² Tale divieto può essere considerato come norma che stabilisce un obbligo specifico, ovvero come norma che si limita a negare la rilevanza giuridica degli accordi in tal senso tra eletti ed elettori. Cfr. D. Nocilla, L. Ciaurro, *op. cit.*, p. 577.

⁵³ “[...] essa è una ed indivisibile, imprescrittibile ed inalienabile”. Cfr. l’art. 25 della *Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino*, preambolo della Costituzione francese del 24 giugno 1793.

⁵⁴ “[...] ma ogni sezione del Sovrano riunita in assemblea deve godere del diritto di esprimere la sua volontà con una completa libertà”. Cfr. l’art. 26 della *Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino*.

⁵⁵ Tuttavia, il concetto di *responsiveness* non sembra essere in grado di chiarire le ambiguità fisiologicamente presenti nella rappresentanza politica, come segnalano D. Nocilla, L. Ciaurro, *op. cit.*, p. 564 (nota 114).

⁵⁶ *Ivi*, pp. 564-565.

⁵⁷ *Ivi*, pp. 565-567.

⁵⁸ Va ricordato che, secondo Schmitt, non è possibile concepire la rappresentanza nel diritto privato, trattandosi di attività del singolo che non riguarda la sfera politica. “In altre parole, e con un paradosso, nell’ambito pubblico i cittadini possono entrare in relazione tra di loro e può darsi rappresentanza. Nell’ambito privato non entrano in rapporto *uti cives*, ma *uti singuli* e nemmeno la rappresentanza sarebbe concepibile bensì solo una delega”. Peraltro, così operando si dimentica

di diritto pubblico – fondata sull'*auctoritas* del potere sovrano⁵⁹ – “resta intrappolata nelle spire fagocitanti del Leviatano”⁶⁰, con innegabili ripercussioni sulla stessa ossatura portante dell’odierna democrazia costituzionale⁶¹.

Ribadire la suddetta differenza ci consente di far cogliere le motivazioni che ci hanno portato, con costanza, a sottintendere alcuni necessari corollari del tema principale, qui incarnati attraverso i complessi rapporti tra diritto e politica, privato e pubblico, realtà e finzione.

Le teorie contrattualistiche – che giustificano la *pubblica spada* mediante un *contratto sociale*, stretto tra governante e governati – non solo hanno dimostrato, nel fluire del tempo, la centralità dell’istituto⁶² ma, anche e soprattutto, le sue difficoltà concrete nel dover tentare di amalgamare l’individuazione del bene comune (politicità) con la scelta dei mezzi per il suo perseguimento (positività)⁶³.

Alla ricerca di un possibile compromesso, la dottrina dello Stato moderno – non in senso cronologico, ma teoretico⁶⁴ – ha finito per proporre una *ricetta* che risulta, però, composta da *ingredienti* incompatibili. Sicché la più evidente aporia della rappresentanza sembra rinvenibile nei discutibili tentativi di far coesistere – scambiando l’essere con il volere – le differenti categorie della *dualità* e dell’*unicità*; o, detto altrimenti, la *reale* struttura logica del suo concetto con la *virtuale* regolamentazione giuridica – superata (contratto sociale) o attuale (divieto di mandato imperativo) – con cui, dolosamente, si continua a cercare di circoscrivere la pluralità degli *éndoxa*.

Per rilanciare un’autentica alterità, tra rappresentati e rappresentanti, non vi è allora altra via da percorrere se non quella – indicata dall’esperienza anglo-americana – che conduce al recupero del concetto della *responsabilità* di questi ultimi rispetto ai primi. Se così non fosse la rappresentanza, mirando

“come tutti i concetti del diritto pubblico siano stati mutuati (sempre trasformandoli, spesso stravolgendoli) dal diritto privato”. Così M.M. Fracanzani, *op. cit.*, p. 50.

⁵⁹ La nozione di autorità, in Hobbes, “gioca un ruolo essenziale nella affidabilità degli atti compiuti dal rappresentante e si mantiene fedele alla rappresentazione geometrica della sua dottrina”. Così G.P. Calabrò, “Autorità della rappresentanza e democrazia”, in Aa.Vv., *Autorità e rappresentanza*, cit., p. 12. “In questo modo, parole ed azioni del rappresentante appartengono a chi è rappresentato, anche se il rappresentante, con la parola e con l’azione, limita il rappresentato, nei termini dell’autorizzazione che da quest’ultimo ha ricevuto”. Così precisa P.B. Helzel, “I ‘limiti’ della rappresentanza”, cit., p. 213.

⁶⁰ Così G.P. Calabrò, *Il bisogno dello Stato. Alla ricerca dell’ordine perduto*, Pacini, Pisa, 2017, p. 53.

⁶¹ Tra gli Autori che hanno collegato strettamente la rappresentanza alla democrazia, cfr. D. Zolo, *Il principato democratico. Per una teoria realistica della democrazia*, Feltrinelli, Milano, 1992; L. Rizzi, “Il problema della legittimazione democratica in Kelsen e Rousseau”, in *Il Politico*, 57 (1992), n. 2, pp. 225 ss.

⁶² Cfr. M.M. Fracanzani, *op. cit.*, pp. 421-424.

⁶³ *Ivi*, p. 2.

⁶⁴ Cfr. M. Gentile, “*Il filosofo di fronte allo stato moderno*”, in *Le parole e le idee*, 22 (1964), n. 1-2.

esclusivamente ai parametri convenzionali e operativi, finirebbe per ridursi a mero *strumento* per legittimare il potere costituito.

Va constatato che la natura del predetto rapporto si rivela solo nel momento conclusivo, allorquando i rappresentanti devono dimostrare – pena la mancata rielezione – di aver agito in consonanza con le aspettative dei rappresentati. In altre parole, ad un momento iniziale di *scelta* ne segue un altro in cui si deve, diversamente, misurare la *responsabilità* dei rappresentanti⁶⁵, intesa come “*feed back*, momento di ritorno, di controllo, di identificabilità coi rappresentati”⁶⁶.

Si è, quindi, rappresentato a patto di poter effettivamente sindacare l’opera del rappresentante; e, di conseguenza, il potere di azione riconosciuto a quest’ultimo non potrà annichilire l’autonoma esistenza del primo, né dimenticare il legame che lo ha autorizzato a rappresentare l’assente.

Per favorire tale processo è chiaro che le cariche rappresentative dovranno necessariamente *i)* avere una scadenza temporale, nonché *ii)* essere selezionate attraverso lo strumento elettivo, con cui si consente al popolo di giudicare i soggetti precedentemente eletti.

Ciò che, in conclusione, interessa sottolineare è che su questa impostazione del problema – che sa di futuro – sembrano oramai convergere sia i seguaci della rappresentanza come mera situazione, che quelli che la considerano espressione della democrazia diretta⁶⁷: “Solo in termini dialettici è possibile concepire il governo della comunità politica, quella cioè nella quale chi governa non è padrone e chi obbedisce non è schiavo”⁶⁸.

⁶⁵ Cfr. D. Nocilla, L. Ciaurro, *op. cit.*, pp. 567-568.

⁶⁶ Così M.M. Fracanzani, *op. cit.*, p. 15. Cfr., sul punto, anche G. Sartori, *Democrazia. Cosa è*, Rizzoli, Milano, 1993, nonché P. Ridola, “La rappresentanza parlamentare tra unità politica e pluralismo”, in *Diritto e società*, (1994), n. 4, pp. 709 ss.

⁶⁷ Cfr. D. Nocilla, L. Ciaurro, *op. cit.*, p. 570.

⁶⁸ Così F. Gentile, *Intelligenza politica e ragion di stato*, cit., p. 45.